



# CITTA' DI PIOVE DI SACCO

*(Provincia di Padova)*

## REGOLAMENTO TA.RI.

approvato con atto consiliare n. 33 del 25/7/2014

modificato con atto consiliare n. 18 del 29/4/2016

| <b>Articolo</b>   | <b>Rubrica</b>  | <b>Pag.</b> |
|-------------------|---|-------------|
| Art. 1            | <b>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b>  | 3           |
| Art. 2            | <b>DEFINIZIONI</b>  | 3           |
| Art. 3            | <b>SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA</b>                               | 3           |
| Art. 4            | <b>OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO</b>                                       | 4           |
| Art. 5            | <b>NATURA CORRISPETTIVA DELLA TARIFFA</b>                                       | 5           |
| Art. 6            | <b>COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA</b>   | 6           |
| Art. 7            | <b>CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE</b>   | 6           |
| Art. 8            | <b>DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA</b>       | 8           |
| Art. 9            | <b>CASI PARTICOLARI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO</b>                              | 10          |
| Art. 10           | <b>INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO</b> | 11          |
| Art. 11           | <b>COMPONENTI DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE</b>                        | 11          |
| Art. 12           | <b>COMPONENTI DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</b>                    | 11          |
| Art. 13           | <b>TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE TEMPORANEE</b>                          | 12          |
| Art. 14           | <b>RIDUZIONI TARIFFARIE</b>   | 13          |
| Art. 15           | <b>IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (PEF)</b>                                     | 14          |
| Art. 16           | <b>TEMPI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE</b>   | 15          |
| Art. 17           | <b>POTERI DI ACCERTAMENTO</b>   | 16          |
| Art. 18           | <b>COMUNICAZIONE PIANO DI RIENTRO TATEIZZAZIONI</b>                             | 16          |
| Art. 19           | <b>PENALI</b>   | 16          |
| Art. 20           | <b>RISCOSSIONE DELLA TARIFFA</b>  | 16          |
| Art. 21           | <b>RATE</b>   | 17          |
| Art. 22           | <b>RIMBORSI</b>   | 17          |
| Art. 23           | <b>RISCOSSIONE COATTIVA</b>   | 18          |
| Art. 24           | <b>FUNZIONARIO RESPONSABILE</b>   | 18          |
| Art. 25           | <b>AUTOTUTELA</b>   | 19          |
| Art. 26           | <b>ATTIVITA' DEGLI UFFICI COMUNALI</b>  | 19          |
| Art. 27           | <b>TRATTAMENTO DEI DATI</b>   | 19          |
| Art. 28           | <b>RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE</b>                                    | 20          |
| Art. 29           | <b>NORMA FINALE</b>   | 20          |
| Art. 30           | <b>OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO</b>  | 20          |
| Art. 31           | <b>CONTENZIOSO</b>  | 20          |
| Art. 32           | <b>ENTRATA IN VIGORE</b>  | 20          |
| <b>Allegato 1</b> | <b>Classificazione minima Utenze Domestiche</b>                                 | 21          |
| <b>Allegato 2</b> | <b>Classificazione minima Utenze Non Domestiche</b>                             | 22          |

## **Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita, in tutto il territorio comunale – ai sensi dell'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 –, la Tariffa Rifiuti (TA.RI.) avente natura corrispettiva per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

2. Con l'istituzione della TA.RI. sono soppressi, conseguentemente, tutti i precedenti regimi di prelievo, in particolare la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° del D.Lgs. 507/1993, la Tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49, del D.Lgs. 22/1997, la Tariffa Integrata Ambientale di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 e la Tassa sui Rifiuti e sui Servizi di cui all'articolo 14, della L. 214/2011.

3. I presupposti di imposizione dei prelievi di cui al precedente comma, ora abrogati, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione del presente regolamento, sono regolati dalla disciplina normativa e regolamentare vigente al tempo della loro imposizione e sottoposti ai termini di decadenza previsti dalla legge.

4. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e dall'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147.

## **ART. 2 – DEFINIZIONI**

1. Il servizio di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, come definiti dalla legge (decreto legislativo 152/2006) e la riscossione della relativa Tariffa costituiscono funzione fondamentale del Comune, svolta in regime di privativa, secondo le previsioni della legge statale e regionale, le determinazioni dell'ente di governo del servizio per l'ambito ottimale definito dalla Regione e i regolamenti comunali.

2. Non rientrano nella privativa comunale, e per essi non possono essere concessi diritti di esclusiva, i servizi di raccolta di rifiuti speciali nonché le operazioni di recupero di rifiuti, in quanto costituiscono attività economica libera. Qualora tali attività fossero prestate dal concessionario della privativa comunale, le relative prestazioni, ove esplicitamente richieste, verranno svolte in regime di mera sussidiarietà e non imputate nei costi del servizio in concessione.

3. Le attività gestionali relative all'applicazione e riscossione della tariffa, non disciplinate dalle disposizioni normative o dal presente regolamento, sono rimandate agli atti convenzionali stipulati con il Soggetto Gestore del servizio.

## **ART. 3 - SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA**

1. Sono tenuti al versamento della Tariffa Rifiuti (TA.RI.) coloro che posseggono o detengono, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, nel territorio comunale suscettibili di produrre rifiuti urbani come di seguito determinato, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che possiedono o detengono in comune i locali o le aree stesse.

2. In caso di insediamento abusivo, il titolare delle aree e/o dei locali è obbligato in solido con il soggetto tenuto al pagamento del prelievo in base al comma precedente.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della T.A.R.I. dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Il Soggetto Gestore deve richiedere all'amministratore del condominio la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio o al centro commerciale anche integrato e trasmette l'elenco analitico al 31.12 di ciascun anno al comune.

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, di locali od aree assoggettabili al pagamento, responsabile del versamento della TARI è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili.

6. Il Soggetto Gestore, in caso di decesso, emigrazione o variazione di indirizzo del solo intestatario dell'utenza, deve procedere d'ufficio al cambio d'intestazione, scegliendo uno tra i diversi soggetti che per legge risulta obbligato al pagamento della Tariffa, con effetto dalla data della cessazione del precedente titolare dell'utenza. In caso di morte del titolare dell'utenza, il nuovo titolare è tenuto a presentare denuncia di nuova utenza entro 30 giorni. In mancanza, i coeredi sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa per l'utenza attiva.

#### **ART. 4 – OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO**

1. Gli Utenti del servizio sono tenuti a sottoscrivere il contratto di somministrazione per prestazioni continuative predisposto dal Soggetto Gestore e preliminarmente approvato dal soggetto Concedente ovvero a denunciare il possesso o la conduzione dei locali ed aree assoggettabili a T.A.R.I. siti nel territorio comunale. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza, per un minimo di 30 giorni consecutivi, pari a 1/12 d'anno.

2. La denuncia deve essere presentata, su apposito modulo messo a disposizione dal Soggetto Gestore, anche sul proprio sito web, entro 60 giorni dall'inizio del possesso o della conduzione dell'immobile. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità restino invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, nella medesima forma ed entro 60 giorni, ogni variazione degli elementi di imposizione soggettivi ed oggettivi, che afferiscono all'intestazione dell'utenza ovvero al calcolo della tariffa.

3. Nel caso in cui la tardiva denuncia sia relativa ad elementi che comportino una diminuzione della tariffa dovuta, la variazione ha efficacia dal giorno in cui viene comunicata. Per le sole utenze domestiche residenti, la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sarà applicata dal Soggetto Gestore sulla base delle risultanze anagrafiche, senza obbligo di denuncia. Le variazioni alle condizioni della tariffa hanno effetto dal primo giorno successivo al loro verificarsi.

4. La cessazione del possesso o della conduzione degli immobili deve essere anch'essa denunciata su apposito modulo predisposto dal Soggetto Gestore, disponibile anche sul sito web, oppure con dichiarazione da inviare al Soggetto Gestore entro 60 giorni. La cessazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di cessazione. Nel caso in cui la cessazione dell'utenza sia comunicata tardivamente essa ha efficacia dal giorno di presentazione di tale comunicazione. Fa eccezione il caso in cui l'utente che ha prodotto la dichiarazione di cessazione dimostri di non aver avuto la disponibilità, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero che la TARI sia stata pagata dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di

recupero d'ufficio. In tal caso si riconosce non dovuta la TARI dalla data di detenzione del nuovo occupante.

5. La TARI non è comunque dovuta per le annualità successive a quella di cessazione, anche nell'ipotesi di mancata o tardiva presentazione delle dichiarazioni.

6. La denuncia di cessazione deve contenere:

- le generalità dell'utente;
- la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
- l'ubicazione dell'immobile;
- cognome e nome dell'eventuale subentrante;
- cognome e nome del proprietario dell'immobile;
- sottoscrizione con firma leggibile.

7. Contestualmente alla denuncia di cessazione, l'utente dovrà restituire il kit di bidoni ricevuto gratuitamente al momento dell'attivazione dell'utenza. In caso di mancata restituzione sarà acquisito a titolo definitivo il deposito cauzionale. La restituzione potrà essere effettuata anche dal successivo titolare dell'utenza.

8. Ai fini dell'applicazione della tariffa le variazioni delle condizioni di assoggettabilità imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie assoggettabile, ivi comprese le variazioni della superficie assoggettabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tariffa, nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati, producono i loro effetti dal primo giorno successivo alla data di comunicazione al Soggetto Gestore.

#### **ART. 5 - NATURA CORRISPETTIVA DELLA TARIFFA**

1. I proventi tariffari devono garantire l'integrale copertura di tutti i costi riferiti all'anno solare del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge n. 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tariffa. Per esse continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 33 bis del DL 248/07, convertito in legge 31/08.

3. I corrispettivi dovuti dall'Utenza sono determinati con riferimento alla rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. Queste rilevazioni potranno essere effettuate "a prestazione", a "volume", a "peso" o con altre metodologie similari.

4. Il rapporto con ogni singola utenza, oltre che dal presente regolamento, è altresì regolato dal contratto di somministrazione da essa sottoscritto con il Soggetto Gestore e dalle disposizioni normative civilistiche in materia.

5. Il corrispettivo è obbligatoriamente dovuto per le prestazioni relative al servizio di raccolta, trasporto ed avvio allo smaltimento (di cui all'allegato B del D.Lgs. 152/2006) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati gestiti in regime di privativa.

6. Il Concessionario al quale sia richiesto di fornire servizi in sussidiarietà (non facenti parte della privativa comunale) deve preliminarmente accertare che l'utente richiedente non risulti inadempiente per il pagamento della T.A.R.I.

7. A fronte della quota base della tariffa, l'utente ha diritto di usufruire di un numero minimo di prestazioni (svuotamenti) per ciascuna tipologia di raccolta attivata.

8. La tariffa del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è composta da:

- una quota di "produzione", che rappresenta le entrate necessarie alla copertura dei costi industriali del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento, inclusi gli ammortamenti e gli altri costi generali, direttamente afferibili al servizio domiciliare prestato all'utenza per le frazioni di rifiuto definite "onerose";
- da una quota "base" che rappresenta le entrate necessarie alla copertura della restante totalità dei costi del servizio integrato di igiene urbana.

9. I servizi a domanda individuale o in genere le prestazioni accessorie, quali ad esempio le raccolte non collettive, le spedizioni, le prenotazioni, le cessioni di beni, le attivazioni, ecc. potranno essere svolte esclusivamente a favore dell'utenza che non risulti inadempiente al pagamento della TARI, resteranno ad esclusivo carico dell'utente richiedente, e non potranno in nessun caso essere imputati a costo non coperto nei Piani Finanziari.

#### **ART. 6 - COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con DPR n. 158/1999 nonché – in ossequio al principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008) delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

3. L'ente locale individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

#### **ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE**

1. Le utenze sono suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche.

2. Sono "domestiche" tutte le utenze riferite ad immobili e loro pertinenze utilizzati o utilizzabili da persone fisiche come privata residenza o comunque per uso privato non produttivo, non connesso all'esercizio di una attività economica.

3. Sono "non domestiche" tutte le utenze non considerabili domestiche in quanto riferite ad immobili e loro pertinenze, locali o aree destinate ad uso produttivo, industriale, artigianale, commerciale, direzionale, turistico-ricettivo, o alle attività e funzioni delle istituzioni pubbliche, delle comunità, associazioni.

4. È compito del Soggetto Gestore provvedere all'aggiornamento dei dati relativi alla classificazione delle utenze, sulla base delle risultanze d'ufficio riferite a 60 giorni prima la data di invio della bollettazione.
5. La ripartizione del costo complessivo del servizio tra i due ordini di utenza (domestica e non domestica), avviene in base a criteri statistici e razionali, motivatamente esposti nei Piani Economici Finanziari della tariffa.
6. Le utenze domestiche sono differenziate in rapporto al numero dei componenti residenti o domiciliati. L'allegato 1 riporta l'articolazione minima.
7. In mancanza di classificazione in base al numero dei componenti l'immobile viene assegnato d'ufficio alla categoria "immobile a disposizione".
8. Il numero dei componenti è quello risultante dagli aggiornamenti periodici effettuati sui dati reperiti per tramite delle anagrafi comunali ed applicati d'ufficio. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza (ad es. colf, badanti, ecc.)
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
10. Le utenze ad uso abitativo non residenti nel comune hanno l'obbligo di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare entro 30 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali.
11. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta in via prevalente, tenuto conto delle specificità della realtà socio – economica e della potenzialità di produrre rifiuti per categorie omogenee, (compresi gli immobili vuoti inoccupati e le aree scoperte non utilizzate per l'attività principale), come da **Allegato 2**.
12. In sede di approvazione annuale delle tariffe, vengono individuate le eventuali variazioni delle classificazioni delle utenze non domestiche.
13. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati, vengono associati, con atto proprio del Soggetto Gestore, alla classe di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della potenzialità di produrre rifiuti. L'associazione per analogia è valida per un solo esercizio, poiché ad essa deve seguire l'aggiornamento dell'Allegato 2.
14. La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ATECO relativo all'attività o professione effettivamente svolta in via prevalente.
15. In fase di prima applicazione, e comunque non oltre il 1° gennaio 2016, il Soggetto Gestore effettua la classificazione sulla base del dato storico.
16. Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario (es. centro commerciale) le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività solo nel caso in cui l'utenza non sia considerata come utenza unica o qualora sia possibile individuare la reale produzione delle singole utenze.

17. La separazione fisica e funzionale o spaziale dei locali o aree scoperte relative anche a diverse unità immobiliari, comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata. Nel caso di separazione fisica e funzionale all'interno della stessa unità immobiliare, l'utente deve produrre idonea documentazione a supporto della propria richiesta.

18. L'appartenenza dei locali o aree scoperte imponibili ad una specifica categoria, per metrature inferiori o uguali a 100 mq., si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali. Tale appartenenza si attua anche nei casi in cui non sia possibile distinguere le reali produzioni di rifiuti per singola categoria.

## **ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, dell'art. 1, della L. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile alla T.A.R.I., è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con il minimo di 25 mq.

2. Il Soggetto Gestore, relativamente alle attività di accertamento, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, come superficie assoggettabile alla TARI, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Fino alla completa attuazione degli allineamenti tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, la superficie assoggettabile al prelievo sarà quella dichiarata o accertata ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

4. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile. fatto salvo in ogni caso un minimo di 25 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa per la specifica attività è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una metratura predeterminata pari a mq. 25,00.

Sono escluse dall'applicazione di tale norma le sedi:

- di associazioni senza fini di lucro;
- di società sportive non professionistiche e delle pro-loco;
- legali o fiscali delle attività economiche e professionali per le quali esistano una o più unità locali anche al di fuori del territorio comunale. In quest'ultimo caso è onere dell'utente dimostrare, con opportune certificazioni, l'esistenza ed il regolare assolvimento degli obblighi di pagamento della TARI per tali unità locali;
- di attività quali autotrasportatori, agenti di commercio, prestatori di manodopera, terzisti ed ambulanti con posteggio fisso, che per loro natura esercitano la propria attività unicamente al di fuori della sede legale. È onere dell'utente dimostrare il possesso del requisito per l'esclusione.



5.1. Non sono assoggettati al pagamento della Tariffa le aree che per loro natura non producono rifiuti urbani o ad essi assimilati quali:

- a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tariffazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
- b) i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
- c) i locali autonomi stabilmente muniti di attrezzature quali caldaia, cabine elettriche ed elettroniche, centrali termiche, centrali telefoniche e simili. Sono invece soggetti a tariffazione i vani tecnologici interni agli edifici;
- d) le unità immobiliari che risultino non abitabili o non agibili in base alle vigenti normative urbanistiche oppure completamente vuote, chiuse e non allacciate ai servizi di erogazione idrica ed elettrica. La presenza di allacciamenti ai pubblici servizi quali energia elettrica o acqua, costituisce presunzione dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o la dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
- e) i locali di altezza media inferiore a metri 1,50, le terrazze, i poggioli, le logge e i porticati;
- f) altri locali adibiti a sedi, uffici e servizi pubblici o di interesse pubblico, preventivamente individuati con delibera di Giunta Comunale;
- g) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- h) le aree ed i locali diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti.

5.2 Le circostanze sopra previste, con esclusione della lettera f), comportano la totale non assoggettabilità al prelievo soltanto a condizione che siano comunicate al Soggetto Gestore anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

5.3 Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5.4 Non sono pertanto soggette al prelievo:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni. Sono invece soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
- b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano in via continuativa e prevalente, o si stoccano, rifiuti speciali non assimilati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

c) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio diretto dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze ove si producono rifiuti non assimilabili: legnaie, allevamenti, stalle, fienili, depositi anche verticali di mangimi ed insilati in genere, locali adibiti a depositi permanenti di presidi fitosanitari e concimi, depositi di prodotti semilavorati o finiti, locali tecnologici per la trasformazione dei prodotti, altri locali simili, a condizioni che i produttori dimostrino il corretto smaltimento dei rifiuti secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, dei locali e delle aree destinate ad attività commerciale, di ristorazione e recettiva ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.

d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: le sale d'aspetto, gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, ed in generale tutti i locali e le aree non escluse dall'applicazione della tariffa.

5.5 Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa, devono presentare al Soggetto Gestore apposita dichiarazione che, tra l'altro, specifichi che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati a quelli urbani secondo quanto deliberato in tal senso dal comune. Detta dichiarazione deve altresì contenere la planimetria dei locali, dalla quale risulti anche la specifica destinazione d'uso, dettagliata relazione dell'attività svolta e del processo di formazione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, corredata dalla documentazione prevista dalle norme specifiche in materia.

6. Per le attività produttive (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione del 20 per cento sulla superficie totale, fermo restando che la stessa viene accordata su richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, la puntuale osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali.

7. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

8. Per i distributori di carburanti sono soggetti a tariffa oltre ai locali, anche l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 25 mq per colonnina di erogazione.

9. Il calcolo della superficie deve sempre essere arrotondato al metro quadrato per difetto o per eccesso, a seconda che la frazione risulti inferiore o superiore-uguale a 0,50.

#### **ART. 9 - CASI PARTICOLARI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

1. La TA.RI. è ridotta al 20 per cento della tariffa dovuta qualora ove è collocato l'immobile o l'area scoperta ad uso privato o pubblico o di esercizio dell'attività dell'utente si verifichi che il servizio istituito ed attivato non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel Regolamento comunale del servizio di igiene urbana, nonché nei casi di interruzione

del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, sempre che tali fatti si riscontrino in una zona gravata da privativa. La decurtazione della tariffa opera a partire dal mese successivo alla data di comunicazione da parte dell'Utente al Soggetto Gestore, della carenza permanente riscontrata e sino alla regolarizzazione del servizio, fatto salvo che il servizio non venga normalizzato entro dieci giorni dalla comunicazione.

2. Nel caso in cui la tariffa sia calcolata sulla base di prestazioni giornaliere e la violazione del regolamento comunale determini una "mancata raccolta", e qualora la stessa sia verificata dal Soggetto Gestore, o segnalata a quest'ultimo in tempo utile per consentire la verifica prima della successiva raccolta della medesima tipologia, il Soggetto Gestore, non applicherà la tariffa corrispondente al giorno di mancato servizio per singola frazione.

3. In tutti i casi di servizio programmato o su chiamata, l'attivazione del servizio si intende all'effettiva esecuzione dell'impegno assunto da parte del Soggetto Gestore, a prescindere dal reale conferimento del rifiuto da parte dell'utenza.

4. Salvo diversa previsione, la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati non comporta esonero o riduzione della TARI.

#### **ART. 10 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO**

1. Il Comune può ridurre, anche fino all'azzeramento, l'ammontare di quanto complessivamente dovuto a titolo di TA.RI. da utenti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico, con particolare riguardo alle famiglie numerose e a quelle con disabili a carico. La riduzione dovrà essere comunicata al Soggetto Gestore da parte dei Servizi Sociali del Comune, avendo cura – a fini di tutela della riservatezza – di riportare esclusivamente il nominativo dell'utenza e la riduzione disposta.

#### **ART. 11 - COMPONENTI DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La Tariffa per le Utenze Domestiche è composta di una QUOTA BASE e da una QUOTA PRODUZIONE.

2. La Quota Base è espressa in valore per metro quadro di superficie imponibile (€/mq), ed è diversificata in relazione alla composizione del nucleo di residenti o dimoranti.

3. La Quota di Produzione è calcolata in relazione al costo degli svuotamenti delle frazioni di rifiuto secco non differenziato, umido organico e verde. Si articola in corrispettivo per gli svuotamenti minimi e corrispettivo per gli svuotamenti ulteriori.

4. L'articolazione tariffaria potrà tener conto dei giorni effettivi di esecuzione del servizio per singola frazione di rifiuto raccolto e per singola utenza, della specificità di alcune prestazioni, delle volumetrie dei contenitori utilizzati per la raccolta e/o delle pesature effettive o ancora delle ulteriori tecniche di calibratura individuale degli apporti.

#### **ART. 12 - COMPONENTI DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La Tariffa per le Utenze NON Domestiche è composta di una QUOTA BASE e da una QUOTA PRODUZIONE.

2. La Quota Base è espressa in valore per metro quadro di superficie imponibile (€/mq), ed è diversificata in relazione agli indici di produttività di rifiuti stabiliti nel Piano Economico-Finanziario.

3. La Quota di Produzione è calcolata in relazione al costo degli svuotamenti delle frazioni di rifiuto secco non differenziato, umido organico e verde. Si articola in corrispettivo per gli svuotamenti minimi e corrispettivo per gli svuotamenti ulteriori.

4. Su esplicita richiesta dell'utenza, il Soggetto Gestore, in luogo della quota di produzione "a svuotamento", potrà offrire all'utenza un sistema di pagamento "prepagato" che preveda il pagamento del corrispettivo sulla base di un numero annuale predeterminato di prestazioni e di un quantitativo settimanale massimo di conferimento di rifiuti per ogni singola frazione. L'elenco analitico delle utenze che abbiano attivato tale sistema di pagamento deve essere trasmesso al Comune entro il 31.12 di ciascun anno. Alle utenze non domestiche di cui ai periodi precedenti che dimostrino, mediante formulari di identificazione del rifiuto di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di conferire il proprio rifiuto organico o secco non recuperabile al di fuori del servizio pubblico, è disposta la revisione della classificazione dell'utenza in funzione dei minori costi di trattamento o smaltimento, fino all'intero scomputo della quota di produzione.

5. La produzione annua per unità di superficie dovrà tener conto della maggior produzione di rifiuto per la presenza di aree esterne di pertinenza o accessorie ai locali principali (giardini, posti auto ecc.) mediante una maggiorazione non superiore al 20%.

#### **ART. 13 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE TEMPORANEE**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, o di uso pubblico è dovuta una tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. In relazione alla maggiore incidenza dei costi del servizio giornaliero rispetto al servizio ordinario in funzione della necessaria e specifica articolazione delle raccolte atte a garantire l'igiene urbana ed il decoro dei luoghi, qualora non diversamente stabilito in sede di approvazione delle tariffe, la misura tariffaria giornaliera è determinata:

- per la quota base, in relazione alla tariffa, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, per unità di superficie maggiorata del 100% e rapportata a giorno. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- per la quota di produzione, in funzione delle prestazioni di raccolta necessarie a garantire il ritiro nel periodo interessato, dei rifiuti definiti "onerosi", di norma umido organico verde e secco non recuperabile, nei limiti quantitativi di assimilazione e con il minimo di Euro 12,00.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del corrispettivo da effettuare, ove possibile, contestualmente a quello per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Il Comune deve comunicare al Soggetto Gestore nel minor tempo possibile, compatibilmente alle esigenze di gestione correlate, i dati fiscali dell'utente, i dati di occupazione al fine di permettere a quest'ultimo l'emissione di regolare fattura.

4. In caso di uso di fatto, le somme che non risultano versate all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, sono recuperate unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.

5. La tariffa giornaliera non si applica nei seguenti casi:

- a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
- b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
- c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.
- d) occupazioni per effettuazione di traslochi o di manutenzione del verde;
- e) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
- f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
- g) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio;
- h) occupazioni di suolo pubblico realizzate per l'esecuzione di opere d'interesse pubblico, da un'impresa appaltatrice, limitatamente al tempo e allo strettamente necessari per il compimento dei lavori.

#### **ART. 14 - RIDUZIONI TARIFFARIE**

1. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa, di variazione o qualora previsto dalla normativa o dal presente regolamento, sulla base di rilevazioni d'ufficio. Le riduzioni che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dal primo giorno successivo a quello di presentazione della denuncia di variazione.

2. L'utente è obbligato a denunciare il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi successivi; in difetto si provvede al recupero di quanto dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

3. Qualora non sia prevista una specifica categoria di classificazione in sede di approvazione annuale delle aliquote, la tariffa può essere ridotta nei seguenti casi:

**a)** Abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune, per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo per non più di 180 giorni all'anno a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che sia stata data comunicazione nella medesima denuncia della residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobili se presenti.  
Tariffa applicata: 30% di riduzione della quota base rispetto alla tariffa per tre componenti occupanti.

**b)** Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.  
Tariffa applicata: 30% di riduzione della quota di produzione rispetto alla tariffa annua dovuta.

**c)** Utenti che dimorino fuori dall'abitazione in modo stabile e per un periodo superiore a 180 giorni nell'anno, per motivi di salute, studio, lavoro, religiosi, svago etc. Al fine di ottenere tale riduzione l'utente deve dichiarare, all'atto della richiesta, nella forma delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, l'indirizzo di dimora nei periodi nei quali non occupa l'abitazione.  
Tariffa applicata: si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti effettivi con l'esclusione dell'utente fuori domicilio.

Inoltre, qualora esplicitamente deliberato in sede di approvazione annuale delle tariffe:

**d)** Abitazioni rurali (categoria catastale A6) possedute, occupate o detenute da chi esercita attività agricola in modo esclusivo o principale.

Tariffa applicata: fino ad un massimo del 30% di riduzione della quota di base.

4. In sede di approvazione annuale delle tariffe potranno essere proposte ulteriori riduzioni e/o agevolazioni, anche su base reddituale e territoriale. Queste, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, devono essere iscritte in bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

5. Per le utenze riferite alle unità immobiliare adibite ad abitazione principale possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato ed iscritti AIRE, se:

a) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TA.RI è applicata in misura ridotta di due terzi;

b) non pensionati, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TA.RI è applicata in misura ridotta di un terzo;

Al fine del godimento dell'agevolazione gli utenti del servizio devono presentare dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) e b) del comma precedente.

6. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Comune incentiva le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota base e della quota produzione della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo e durevole; l'utente è soggetto a verifiche in loco da parte di personale incaricato che verifica la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico ed il suo utilizzo. Qualora il compostaggio domestico non venga effettuato correttamente la riduzione viene disapplicata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di verifica. La disattivazione decorre dal mese successivo. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare a fronte della denuncia, cui è obbligatoriamente tenuto l'utente, entro 30 giorni dal venir meno delle condizioni per dette agevolazioni. L'omessa dichiarazione, ove verificata, comporta il recupero dell'intero importo dovuto, oltre agli eventuali interessi moratori, dalla data di presentazione della dichiarazione.

## **ART. 15 - IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (PEF)**

1 Per la determinazione annuale degli elementi industriali del servizio integrato di igiene urbana e per la determinazione dei costi a questo afferibili il Soggetto Gestore propone il Piano Economico Finanziario (PEF) e la relativa Relazione, da trasmettere al Comune almeno 45 giorni prima della scadenza del termine ordinario previsto dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno cui il piano di riferisce.

2. I criteri formatori del PEF devono, per quanto possibile, far riferimento alle normative civilistiche per i conti economici delle società di capitale (art. 2425 del c.c.) e rispettare i principi di:

a. chiarezza, verità e correttezza (art. 2423 c.c.);

b. inerenza, in forza del quale il costo deve risultare oggettivamente finalizzato alla gestione del servizio di igiene urbana o delle altre attività dirette all'applicazione della tariffa all'utenza e non ad altri scopi;

c. competenza (art. 2423-bis, c.c.), in forza del quale ogni costo rileva temporalmente non già in base al principio di cassa, ossia in relazione al momento in cui viene sopportato il relativo esborso finanziario, ma in relazione al momento di maturazione del fatto gestionale sotteso (art. 109, comma 1, D.P.R. 917/1986).

3. Il Piano finanziario indica in particolare:

- i costi programmati per l'anno precedente e i costi effettivi per ciascuna tipologia di rifiuto;
- gli scostamenti che si sono verificati rispetto al Piano dell'anno precedente corredati dalle relative componenti e motivazioni.

4. Le risorse derivanti dalla svalutazione preventiva dei crediti, ove deliberata dal Consiglio Comunale, devono essere accantonati in apposito Fondo Svalutazione Crediti. L'utilizzo di tali risorse a copertura di crediti dotati di certificazione di inesigibilità deve essere previamente autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale, acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti.

5. Il prelievo, nelle sue articolazioni tariffarie, deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi afferenti la costituzione del fondo di svalutazione crediti, oltre i costi di smaltimento e/o scarica.

6. I costi relativi ai rifiuti speciali restano a carico dei relativi produttori.

7. Qualora il consuntivo, approvato dal Consiglio Comunale accerti la mancata piena copertura dei costi, potrà valutare il recupero della differenza mediante idoneo adeguamento tariffario, a decorrere dal primo esercizio utile successivo.

8. In presenza di incrementi dei costi dei servizi erogati, pari o superiori al 40% rispetto a quelli ipotizzati e previsti nel piano finanziario, le tariffe possono essere modificate nel corso dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i

#### **ART. 16 – TEMPI DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le Tariffe (aventi natura di "corrispettivo" per i servizi prestati) sono approvate contestualmente al Piano Economico Finanziario.

2. In caso di mancata approvazione del Piano Economico Finanziario si applicano le tariffe da ultimo approvate, aggiornate secondo gli indici stabiliti dalla concessione o dal contratto di servizio,.

3. Ai soli fini della non applicazione delle sanzioni e degli interessi moratori per insufficiente pagamento, lo stesso principio di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le tariffe non siano approvate almeno 30 giorni prima rispetto alla data di scadenza fissata per i pagamenti.

4. Il contribuente, qualora previsto, può procedere all'autoliquidazione della tariffa seguendo i principi enunciati ai commi precedenti. In ogni caso è fatto salvo il conguaglio da effettuarsi alla prima scadenza utile successiva.

## **ART. 17 – POTERI DI ACCERTAMENTO**

1. Ai fini della individuazione dei soggetti obbligati e degli elementi rilevanti per l'applicazione della tariffa, il Soggetto Gestore può richiedere agli utenti, ai proprietari o ai possessori di immobili di fornire notizie o chiarimenti utili per la corretta applicazione della tariffa rifiuti. In caso di mancata risposta, il Soggetto Gestore farà ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.

2. Il Soggetto Gestore, previa comunicazione inviata all'utente con un preavviso di 7 giorni, potrà anche effettuare sopralluoghi per l'accertamento dell'esatta superficie imponibile o della veridicità dei dati forniti con le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà circa le situazioni che danno diritto ad agevolazioni o riduzioni tariffarie. ai sensi del presente regolamento. In caso di diniego all'accesso opposto dall'utente, il Soggetto Gestore provvederà ad accertamenti d'ufficio, acquisendo dati e notizie presso pubbliche amministrazioni.

3. Il Soggetto Gestore comunica all'utente le conclusioni dell'attività svolta, invitandolo a restituire nel termine di 30 giorni, copia della lettera ricevuta con apposta la sottoscrizione in segno di accettazione. Nel caso in cui l'utente rilevi elementi di discordanza, egli potrà, nello stesso termine di 30 giorni dal ricevimento della lettera, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, daranno luogo alla rettifica delle conclusioni cui era pervenuto il Soggetto Gestore e la loro comunicazione all'utente. Qualora, invece, nel termine dei 30 giorni dal ricevimento della lettera l'utente non abbia risposto oppure le sue osservazioni non siano fondate o pertinenti, il Soggetto Gestore provvede ad aggiornare la propria banca dati e ad emettere le fatturazioni sulla base delle risultanze indicate nella lettera.

## **ART. 18 - COMUNICAZIONE PIANO DI RIENTRO RATEIZZAZIONI**

1. Con riferimento ai piani di rateizzazione di cui al successivo articolo 21, comma 3, il Soggetto Gestore trasmette al Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, in allegato al consuntivo, l'elenco dei piani di rateizzazione concessi. Tale elenco contiene i seguenti dati:

- a) nominativi delle utenze interessate;
- b) numero e importo delle rate previste nel piano di rateizzazione;
- c) indicazione del numero di rate pagate in corso d'anno e di quelle che, eventualmente, saranno rimosse nel corso dell'anno successivo a quello di competenza.

## **ART. 19 – PENALI**

1. In caso di omessa o tardiva presentazione della denuncia di possesso o conduzione di immobili soggetti al pagamento della TARI, il Soggetto gestore applica una penale di € 30,00.

2. In caso di omessa o tardiva denuncia di variazione, il Soggetto Gestore applica una penalità di € 20,00.

3. In caso di tardiva denuncia di cessazione, il Soggetto Gestore applica una penalità di € 20,00.

4. In casi di denuncia infedele o di rilascio di informazioni scritte non veritiere, accertati ai sensi dell'art. 17, il Soggetto Gestore applica una penalità di € 50,00.

## **ART. 20 - RISCOSSIONE DELLA TARIFFA**

1. La TARI è applicata e riscossa dal Soggetto Gestore, in tutte le sue componenti, nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa. Le somme rimosse vengono direttamente utilizzate a copertura dei costi d'investimento e di esercizio da esso sostenuti e riferiti al servizio di igiene urbana.



2. Il Soggetto Gestore, al fine di ottenere le anticipazioni finanziarie dagli istituti di credito necessarie al regolare svolgimento della gestione, può cedere a terzi con le normali prassi bancarie e nei limiti previsti dalle vigenti normative, i crediti TA.RI nei confronti degli utenti derivanti dall'applicazione del presente regolamento, previa autorizzazione del Comune.

3. La riscossione coattiva si effettua secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

4. La titolarità dell'azione di riscossione coattiva sul corrispettivo è in capo al soggetto che ne effettua la liquidazione e può essere delegata ai soggetti autorizzati di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.

#### **ART. 21 – RATE**

1. Il pagamento del corrispettivo dovuto, salvo diversa deliberazione comunale, è effettuato in tre rate a cadenza quadrimestrale, scadenti nei mesi di febbraio, giugno e ottobre. La rata scadente a febbraio, in caso di mancata approvazione del Piano Finanziario entro il 31 dicembre dell'anno precedente, sarà emessa a titolo di acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente. Inoltre, in tale rata il Soggetto Gestore dovrà provvedere al rimborso delle eventuali maggiori somme versate dall'utente riferite all'anno precedente.

2. Per il versamento delle somme dovute possono essere utilizzate tutte le ordinarie modalità di pagamento, incluse la moneta bancaria ed elettronica.

3. Per importi complessivi superiori ad euro 250,00 l'Utente può richiedere la rateizzazione del pagamento in due o più rate mensili, fino ad un massimo di otto. Sull'importo rateizzato dovranno essere corrisposti gli interessi legali. Non potranno essere concessi nuovi piani di rateizzazione se l'utente non ha provveduto in precedenza a saldare eventuali rate già scadute.

4. Per giustificare l'esistenza dell'interesse e dare efficacia ed efficienza all'azione amministrativa, non si procederà alla riscossione di quanto dovuto, qualora l'importo, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, risulti inferiore ad € 5,00 (cinque/00).

5. Nell'applicazione del corrispettivo si applica un arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### **ART. 22 - RIMBORSI**

1. Il rimborso di corrispettivi versati ma non dovuti deve avvenire nei termini previsti dal contratto di somministrazione e comunque non oltre la prima rata dell'anno successivo. Nel caso di corrispettivi versati, ma non dovuti a seguito di cessata utenza, il rimborso deve essere disposto con rimessa diretta a favore dell'utente nel termine di 30 giorni dalla richiesta. L'istanza di rimborso deve essere presentata nel termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Qualora la richiesta di rimborso, corredata della prova di avvenuto versamento, si riferisca ad errati versamenti da parte dell'utente, il rimborso deve essere disposto nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

2. Prima del rimborso il Soggetto Gestore, deve verificare la sussistenza di altri crediti vantati nei confronti dell'Utente ed effettuare automatica compensazione con questi e solo successivamente provvedere al rimborso della parte eventualmente restante.

3. Non si farà luogo a rimborso per importi inferiori ad € 5,00, fermo restando quanto stabilito al primo comma, ultimo periodo dell'art. 21.

4. Circa le modalità, i limiti e gli interessi eventualmente maturati da riconoscere sulle cifre rimborsate, si fa riferimento all'interesse legale o alle altre diverse disposizioni del codice civile.

#### **ART. 23 – RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato pagamento di una fattura o di una rata alla scadenza stabilita, il Soggetto Gestore invia mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento formale richiesta di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro un certo termine, comunque non superiore a 15 giorni. L'importo complessivo richiesto deve essere pari a quello indicato in fattura.

2. Decorso inutilmente il termine indicato nell'avviso bonario, il Soggetto Gestore notifica all'utente una diffida ad eseguire il pagamento dovuto nel termine di 20 giorni dalla data della notifica. L'importo complessivo richiesto potrà includere:

- a) gli interessi moratori
- b) il rimborso delle spese di spedizione fino a quel momento sostenute dal Soggetto Gestore, comprese quelle relative alla spedizione del sollecito e alla notifica della ingiunzione stessa;
- c) spese amministrative, in misura comunque non superiore a € 20,00.

3. L'utente diffidato o eventuali soggetti coobbligati potranno chiedere la rateizzazione del debito, secondo la disciplina di cui all'articolo 21, comma 3.

4. Decorso inutilmente il termine assegnato con la diffida, il Soggetto Gestore attiva le azioni cautelari previste dalla legge: l'iscrizione di fermo amministrativo su un bene mobile registrato (autoveicoli, motoveicoli); ipoteca legale su un immobile di proprietà.

5. Nell'esercizio delle azioni cautelari, possono essere addebitati:

- a) gli ulteriori interessi moratori;
- b) le spese di spedizione fino a quel momento sostenute dal Soggetto Gestore, comprese quelle relative alla notifica dell'atto di avvio della procedura cautelare;
- c) le ulteriori spese amministrative, in misura comunque non superiore ad € 30,00;
- d) la spesa inerente l'attivazione della procedura cautelare.

6. Nei casi di esito infruttuoso delle azioni cautelari, il Soggetto Gestore deve avviare azioni esecutive quali il pignoramento presso terzi (datore di lavoro, banca presso cui l'utente ha rapporti di conto corrente), espropriazione immobiliare con successiva vendita.

7. Nella fase esecutiva, oltre alle somme riportate nell'atto cautelare, possono essere addebitati:

- a) gli oneri relativi ad interessi maturati fra il termine di pagamento previsti nell'atto di procedura cautelare e la data di avvio della procedura esecutiva;
- b) le spese di spedizione fino a quel momento sostenute dal Soggetto Gestore comprese quelle relative alla notifica di tutti gli atti necessari all'attivazione della procedura esecutiva;
- c) la spesa inerente l'attivazione della procedura esecutiva.

#### **ART. 24- FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione della tariffa secondo le disposizioni della legge e del presente Regolamento, è preposto un Funzionario Responsabile all'uopo designato dal Soggetto Gestore. Il nominativo del Funzionario Responsabile, nonché i riferimenti per contattarlo (telefono,

fax, indirizzo di posta elettronica certificata) devono essere comunicati al competente ufficio comunale e inseriti in ogni comunicazione o fattura inviata agli utenti.

2. A tale Funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle operazioni di gestione tariffaria in capo al Soggetto Gestore oltre che per la sottoscrizione di provvedimenti e atti previsti dal presente Regolamento, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'applicazione e riscossione della tariffa.

3. Il predetto Funzionario è tenuto a rapportarsi con il competente ufficio comunale ai fini del controllo in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento.

#### **ART. 25 - AUTOTUTELA**

1. Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del Comune o dell'utente, con apposita determinazione motivata, annullare o riformare in tutto o in parte precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento del corrispettivo, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza
- b) valore della lite
- c) costo della difesa
- d) costo della soccombenza
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Qualora da tale analisi emerga la non convenienza alla prosecuzione del contenzioso, il Soggetto Gestore, dimostrata la sussistenza del suo interesse, può esercitare il potere di autotutela.

#### **ART. 26 - ATTIVITÀ DEGLI UFFICI COMUNALI**

1. I competenti uffici comunali comunicano al Soggetto Gestore:

- con cadenza almeno mensile, ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione del numero di componenti del nucleo familiare, variazioni di residenza o domicilio;
- entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco dei residenti al 31 dicembre dell'anno precedente;
- con cadenza almeno mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione;
- con cadenza almeno mensile, le cessioni di fabbricati, le ordinanze di inagibilità e tutte le altre circostanze che producono o possono produrre effetti sulla gestione del servizio di igiene urbana.
- con cadenza almeno annuale, le banche dati catastali ed i relativi aggiornamenti degli immobili siti nel territorio comunale.

2. A richiesta, il Comune può abilitare un incaricato del Soggetto Gestore all'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria dell'Amministrazione finanziaria.

#### **ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI**

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile alla gestione del servizio e del relativo prelievo.

2. I soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono: il Comune e il Soggetto Gestore. Questi, nel rispetto della vigente normativa, potrà affidare a terzi azioni comportanti il trattamento dei dati.

3. Tra il Comune e il Soggetto Gestore sono autorizzate trasmissioni di dati in formato elettronico riguardanti anche l'intera banca dati in possesso del Comune, nel rispetto della sicurezza del trattamento del dato informatico. In particolare la trasmissione deve garantire gli stessi standard di sicurezza previsti per la gestione in locale del dato.

4. Tutti i dati saranno sempre trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.

#### **ART. 28 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nella L. 147/2013, nel D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché ad altre disposizioni di legge o regolamento applicabili.

2. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sull'applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione, senza bisogno di ulteriore deliberazione di adattamento.

#### **ART. 29 - NORMA FINALE**

1. Tutte le disposizioni previste dal presente regolamento in relazione alla gestione del corrispettivo per il servizio integrato di igiene urbana integrano i contratti già sottoscritti tra gli utenti ed il Soggetto Gestore, fino al 31.12.2013 senza ulteriori formalità.

2. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia e con riflessi sull'applicazione del corrispettivo, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione, senza bisogno di ulteriore deliberazione di adattamento.

#### **ART. 30 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

L'inosservanza delle previsioni del presente regolamento da parte del concessionario del servizio riguardo a modalità, termini e azioni, reiterata nonostante diffida da parte del Comune, costituisce causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento, impregiudicate eventuali altre cause di risoluzione o decadenza previste nell'atto concessorio o da altre disposizioni comunque applicabili.

#### **ART. 31 – CONTENZIOSO**

La giurisdizione in ordine alla tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge (trattandosi di entrata patrimoniale la competenza è del giudice ordinario).

#### **ART. 32 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2014.

\*\*\*\*\*

## ALLEGATO 1: Classificazione minima UTENZE DOMESTICHE

| <b>Categoria</b> | <b>Descrizione</b>      |
|------------------|-------------------------|
| 0                | Immobile a disposizione |
| 1                | 1 componente            |
| 2                | 2 componenti            |
| 3                | 3 componenti            |
| 4                | 4 componenti            |
| 5                | 5 componenti            |
| 6                | 6 + componenti          |
| 10               | Uso stagionale          |

## ALLEGATO 2: Classificazione minima UTENZE NON DOMESTICHE

| Categoria | Descrizione   |
|-----------|---|
| 1         | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto                 |
| 2         | Cinematografi e teatri  |
| 3         | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  |
| 4         | Distributori carburanti   |
| 5         | Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto                                   |
| 6         | Esposizioni, autosaloni   |
| 7         | Alberghi con ristorante   |
| 8         | Alberghi senza ristorante, bed and breakfast  |
| 9         | Case di cura e riposo   |
| 10        | Ospedali  |
| 11        | Uffici, agenzie studi Professionali   |
| 12        | Banche ed istituti di credito   |
| 13        | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli      |
| 14        | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  |
| 15        | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario |
| 16        | Banchi di mercato beni durevoli   |
| 17        | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                       |
| 18        | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista              |
| 19        | Carrozzeria, autofficina, elettrauto  |
| 20        | Attività industriali con capannoni di produzione  |
| 21        | Attività artigianali di produzione beni specifici   |
| 22        | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub   |
| 23        | Mense, birrerie, amburgherie, agriturismi   |
| 24        | Bar, caffè, pasticceria   |
| 25        | Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio          |
| 26        | Plurilicenze alimentari e/o miste   |
| 27        | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante   |
| 28        | Ipermercati di generi misti   |
| 29        | Banchi di mercato beni deperibili   |
| 30        | Discoteche, night club  |
| 35        | Campeggi  |
| 36        | Impianti sportivi   |
| 37        | Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale                                      |
| 40        | Immobile vuoto inoccupato <sup>1</sup>  |
| 41        | Mancato conferimento della totalità del rifiuto prodotto <sup>2</sup> e mancata produzione  |

<sup>1</sup> Immobile vuoto con allacciamento all'utenza idrica o all'energia elettrica

<sup>2</sup> Immobili per i quali il produttore ha attivato forme autonome per lo smaltimento della totalità dei rifiuti prodotti